



Città di Legnano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale CC n. 9 del 04/02/2014
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario CCST n. 27 del 07/08/2020

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario CCST n. 31 dell'11/9/2020

TITOLO PRIMO NORME GENERALI
--

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento trae fondamento nell'art. 118 della Costituzione Italiana che, all'ultimo comma, stabilisce quanto segue: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Esso stabilisce i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere, compreso l'utilizzo dei beni mobili e immobili comunali, e in qualunque forma a favore di associazioni, istituzioni enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative ed attività di interesse generale e senza fini di lucro di carattere ambientale, sociale, assistenziale, culturale, storico, pedagogico, ricreativo e sportivo, ecologico e a tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua quali "beni comuni".

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma regolano la concessione in materia di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche per il sostegno del diritto allo studio;
- i rapporti con gli enti del Terzo settore diversamente disciplinati dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 2 – Finalità

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dallo Statuto Comunale nei corrispondenti settori di intervento:

- cultura e spettacolo
- tutela e valorizzazione dei valori ambientali, agricoli ed ecologici
- tutela dei valori storici e della tradizione locale
- assistenza e aiuto alla persona
- attività educative e scientifiche
- attività sportive
- attività artistiche (musica, teatro, pittura, cinema, fotografia, ecc.)
- tutela dei valori della solidarietà, della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti civili e individuali di ogni persona.

Art. 3 – Tipologia degli interventi.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento si distinguono in:

- Interventi ordinari: sono finalizzati al sostegno delle attività che il beneficiario realizza in periodo medio/lungo (di norma annuale).
- Interventi "una tantum": sono finalizzati al sostegno di una specifica attività o iniziativa del beneficiario, ritenuta meritevole di aiuto.

I due interventi sono cumulabili, mentre per ciascun anno solare allo stesso soggetto può essere concesso un solo intervento "una tantum".

Le tipologie di intervento sono così definite:

- il contributo, mediante il quale il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a sostegno di iniziative o attività ritenute di interesse pubblico, a favore delle quali concorre a supportarne l'onere rispetto al costo complessivo.
- il vantaggio economico, con il quale il Comune attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri o concessioni in uso di beni immobili.
- il patrocinio, inteso come concessione al soggetto organizzatore della propria immagine da associare ad un'attività od iniziativa in funzione di adesione alla medesima.

E' fatto salvo il divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

Art. 4 - Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi le Associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali, di volontariato e di impegno sociale; gli Enti pubblici e privati, ivi incluse le cooperative sociali a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ambientalistico, ecologico e tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua, turistico, sportivo; i comitati, le fondazioni senza fini di lucro e gli organismi no-profit; le aziende pubbliche di servizi alla persona o le fondazioni operanti nel campo della cultura e dell'istruzione; qualsiasi altro soggetto pubblico ivi inclusi gli istituti scolastici che realizzi attività di interesse per la comunità locale.

Art. 5 - Presentazione delle domande - Termini

Le richieste di intervento ordinarie devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dai soggetti di cui al precedente art. 4 entro il 30 settembre di ciascun anno su apposito modello scaricabile dal sito internet comunale.

Le domande di benefici "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, o per collaborazioni occasionali o continuative, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di norma 45 giorni prima della data della manifestazione o dell'avvio della fase di realizzazione del progetto.

Art. 6 - Documentazione e procedure

La domanda, stilata su modello predisposto dal Comune scaricabile dal sito internet, deve essere firmata dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione o, in caso di privati, dall'interessato e corredata della documentazione differenziata di cui al successivo titolo secondo. Per i patrocini la procedura e la documentazione richiesta è indicata al titolo terzo.

Per la concessione agevolata e non occasionale di immobili di proprietà comunale si rinvia al titolo quarto.

TITOLO SECONDO
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
(ESCLUSO PATROCINI E CONCESSIONI DI IMMOBILI)

Art. 7 - Interventi ordinari – Documentazione

La documentazione richiesta nella istanza di intervento è così definita:

1. Fotocopia dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, consistente nello statuto o documento equipollente;
2. Eventuale fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato;
3. Bilancio previsionale dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente, sottoscritti per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante;
4. Modello EAS ovvero, se non posseduto, questionario debitamente compilato sulla struttura associativa;
5. Relazione illustrativa dell'attività sociale che il richiedente ha svolto ed intende svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo;
6. La previsione delle principali attività programmate per l'anno successivo.

Le relazioni di cui ai punti 5 e 6 dovranno riguardare:

- gli obiettivi attesi di partecipazione della cittadinanza
- gli aspetti di ordine economico con indicazione di eventuali sponsorizzazioni e contribuzioni, anche pubbliche, specificando per queste ultime l'ente erogatore.

Nel caso di documentazione parziale o insufficiente l'ufficio competente provvederà a richiedere informazioni integrative a completamento dell'istanza.

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune.

In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovranno riportare gli estremi identificativi della consegna.

Art. 8 - Interventi "una tantum" - Documentazione

La documentazione richiesta nella istanza di intervento è così definita:

1. Fotocopia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, consistente nello statuto o documento equipollente;
2. Relazione illustrativa della/e attività iniziativa/e oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, comprese quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, ed indicazione del contributo richiesto; nella relazione sono indicate eventuali contribuzioni pubbliche, specificando per queste ultime l'ente erogatore;
3. Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri enti pubblici, enti privati e privati;
4. Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del Legale Rappresentante o dell'interessato relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

La documentazione presentata verrà utilizzata per la valutazione delle richieste pervenute.

Art. 9 - Entità e criteri per la definizione degli interventi ammissibili

L'entità degli interventi verrà definita in relazione alla seguente griglia

INDICATORE GENERALE	BASSO	MEDIO	ALTO
Rilevanza delle attività svolte per la valorizzazione ambientale, sociale, educativa, culturale, sportiva, turistica o delle tradizioni popolari locali			
Iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici			
Attività svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio o dei propri aderenti, soci o volontari			
Autonoma capacità di coprire i costi dell'iniziativa attraverso ragionevoli richieste di partecipazione economica agli utenti dell'iniziativa			
Grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività			
Entità delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione			
Attinenza con le finalità istituzionali e con i documenti di programmazione del Comune			
Quantità delle persone coinvolte nell'organizzazione delle iniziative associative			
Grado di attuazione dei programmi dichiarati (indicatori utilizzabili a partire dalla seconda richiesta di intervento)			
Grado di ripetitività nel tempo dell'iniziativa (da utilizzare solo per richieste di contributi una tantum)			

Oltre agli indicatori generali qui richiamati sono da considerare i seguenti indicatori specifici

PER L'AMBITO SOCIALE	BASSO	MEDIO	ALTO
Attività rivolte a contrastare disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione ovvero a favorirne l'integrazione			
Prevalente impiego di volontari			

PER L'AMBITO SPORT e TEMPO LIBERO	BASSO	MEDIO	ALTO
Prevalente attività dilettantistica a favore di giovani e minori			
Significativo coinvolgimento di categorie svantaggiate			
Interventi documentati di sgravio e/o sostegno a famiglie di nuclei in difficoltà economica			

PER ALTRI AMBITI	BASSO	MEDIO	ALTO
Elevato riconoscimento dei valori ambientale e/o culturali, e/o pedagogico-educativi, e/o storici, e/o scientifici e/o artistici delle attività svolte			
Promozione dell'iniziativa in ambito extra-comunale			
Continuità e non occasionalità delle iniziative			
Iniziative rivolte a fasce sociali normalmente escluse dalla tipologia di offerta			
Attrattività turistica dell'attività proposta			

Le istanze prive di almeno 3 indicatori "alti" saranno considerate come non ammissibili.

L'assegnazione dei contributi è effettuata proporzionalmente al peso raggiunto da ciascun indicatore (generale e specifico secondo l'ambito di attività), sulla base della domanda presentata e delle eventuali informazioni integrative, attribuito come segue:

- per ogni indicatore "basso" sono attribuiti da 0 a 3 punti
- per ogni indicatore "medio" sono attribuiti da 4 a 6 punti
- per ogni indicatore "alto" sono attribuiti da 7 a 10 punti;
 - sono quindi sommati i punteggi attribuiti a tutti gli indicatori e determinato il punteggio medio assegnato (PM);
 - il contributo da assegnare è quindi determinato con la seguente formula:

$$\text{€} = (\text{PM} \times \text{D}) / \text{NI}$$

ove:

€ = contributo da assegnare

PM = punteggio medio assegnato agli indicatori della domanda in esame

D = differenza tra costi e ricavi preventivati

NI = numero massimo indicatori utilizzati

Le istanze che non avranno ottenuto un minimo di 40 punti per gli indicatori "generali" e almeno 4 punti per gli indicatori specifici non saranno ritenute ammissibili.

Il contributo ammesso non potrà comunque essere superiore a quello richiesto né superare il 100% della differenza prevista fra costi ed entrate .

Nel corso dell'esercizio e in particolare nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale potrà ridurre la percentuale fra costi ed entrate di cui al precedente comma.

Art. 10 - Istruttoria delle domande di intervento ordinario

Le domande sono istruite dal responsabile del Servizio o Ufficio competente per materia, che verificherà la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai criteri di cui al presente Regolamento.

I contributi ordinari saranno determinati entro i limiti dello stanziamento di bilancio previa delibera della Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento di liquidazione dei contributi, assunto dal Dirigente o suo delegato, dovrà contenere un espresso richiamo alla valutazione attribuita ai sensi dell'art. 9.

L'accoglimento delle richieste non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei contributi una tantum e rendiconto

Gli interventi una tantum sono assegnati con determinazione del Dirigente o suo delegato nel rispetto delle direttive o degli indirizzi della Giunta Comunale.

La decisione sarà assunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ed il procedimento è regolato dalla legge 241/90.

A conclusione dell'iniziativa dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, a cui dovrà essere allegata una dettagliata rendicontazione delle entrate e delle spese.

Per contributi economici superiori a 500 euro, qualora dalla rendicontazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa ovvero una differenza tra costi ed entrate previsti minore di quella programmata, il contributo verrà rideterminato proporzionalmente.

L'assegnazione di contributi entro l'importo di € 1.000,00 avverrà in unica soluzione, fatta salva la presentazione da parte del beneficiario del rendiconto conclusivo.

I contributi di entità superiore verranno erogati a iniziativa realizzata, dietro presentazione, ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e di una dettagliata rendicontazione delle entrate e delle spese.

Le attestazioni dei pagamenti effettuati – da presentare a corredo delle rendicontazioni – dovranno essere accompagnate dalla produzione di copia dei documenti fiscalmente validi.

L'erogazione e' comunque da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dell'iniziativa. E' inoltre vietata l'assunzione di impegni di spesa per contributi sull'esercizio successivo salvo apposita convenzione. Le iniziative per le quali il contributo venga reso esigibile nell'esercizio successivo dovranno essere ammesse a contributo nell'esercizio successivo secondo i relativi limiti di spesa pro tempore vigenti.

Art. 12 - Obblighi del beneficiario.

E' fatto obbligo all'Ente o Associazione beneficiante di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.

E', invece, fatto divieto dell'uso dello Stemma comunale, salvo nei casi di specifica autorizzazione.

La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

Art. 13 - Incassi, proventi, contributi da altra fonte

Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività preveda incassi, proventi o contributi da altra fonte pubblica o privata, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo nei modi di cui agli artt. 7 e 11.

Art. 13 bis – Limiti di spesa

L'assegnazione dei contributi avviene nel rispetto degli stanziamenti e delle disponibilità del bilancio preventivo.

Ai contributi "una tantum" è riservata una quota non superiore al 70% dello stanziamento nei singoli capitoli di spesa afferenti i trasferimenti di cui trattasi. La restante quota del 30% è riservata ai contributi "ordinari".

In fase di vigenza del bilancio provvisorio l'assegnazione di contributi è determinata entro un limite massimo mensile non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nei singoli capitoli di spesa, per tali finalità, nell'esercizio precedente.

Le risorse economiche non erogate nel mese possono essere cumulate nei mesi successivi nel rispetto del criterio dei dodicesimi su base annua.

Art. 14 - Convenzioni

Qualora la richiesta di intervento comunale si configuri non come semplice sostegno economico e preveda servizi o attività di supporto da parte del Comune, può essere sottoscritto un accordo convenzionale tra il Comune medesimo ed i soggetti indicati all'art. 4, nel rispetto degli artt. 1 e 2, che specifichi i rispettivi oneri organizzativi ed economici. Il sostegno economico comunale è comunque subordinato al rispetto degli artt. 11, 12 e 13.

L'approvazione della convenzione avviene previa deliberazione della Giunta Comunale, in coerenza con i principi statuari del Comune di Legnano ed i programmi approvati dagli organi di indirizzo politico.

La convenzione può prevedere anche congiuntamente:

- a) un sostegno economico non superiore al 100% della differenza tra costi ed entrate autonomamente sostenuti e percepite dal soggetto esterno, anche sotto forma di concessione in uso occasionale gratuito di beni immobili per i quali sia fissata una tariffa di utilizzo
- b) la messa a disposizione da parte del Comune di risorse organizzative (ambienti, attrezzature e/o personale comunale, ecc...).

TITOLO TERZO CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di Patrocinio da parte del Comune a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Art. 15 - Oggetto, ammissibilità e criteri.

Ai fini del presente regolamento, per "Patrocinio" si intende il sostegno ad iniziative, realizzate anche al di fuori del Comune, che:

- siano coerenti con le finalità istituzionali e statutarie del Comune di Legnano;
- promuovano l'immagine del Comune nei settori di intervento indicati all'art. 2 e dunque si renda opportuna la propria adesione istituzionale;
- valorizzino, siano di interesse o promuovano la crescita della comunità locale, della sua immagine o dei suoi prodotti;
- coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito dei settori di intervento indicati all'art. 2;
- prevedano adeguati strumenti comunicativi per la promozione dell'evento.

Il Patrocinio non può in ogni caso essere concesso per attività con programma generico e non definito puntualmente.

Il Patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne).

Qualora la domanda di concessione del Patrocinio sia associata ad un'istanza di sostegno economico, le stesse sono oggetto di distinti procedimenti, come disciplinati dal presente Regolamento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono imputabili integralmente al soggetto promotore.

Art. 16 - Soggetti beneficiari del patrocinio.

Tutti i soggetti indicati al precedente art. 4 , ad eccezione dei soggetti il cui rappresentante legale ricopre cariche istituzionali in ambito comunale, sono da considerare come potenziali beneficiari del Patrocinio comunale.

Possono usufruire di Patrocinio anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti a Legnano, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di significativa rilevanza o impatto sul territorio.

Art. 17 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.

Non può essere concesso il Patrocinio:

- per iniziative di carattere partitico;
- per iniziative con finalità di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative in contrasto con le finalità istituzionali o statutarie del Comune.

Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Sindaco o l'Assessore delegato possono in ogni momento ritirare il Patrocinio comunale a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine del Comune.

Art. 18 - Procedura per la concessione del Patrocinio.

Il Patrocinio è classificabile in due tipologie:

- a) Patrocinio "semplice" in quanto non associato alla richiesta di benefici diretti o indiretti;
- b) Patrocinio "oneroso" accompagnato dalla richiesta anche di sostegno economico (contributo o vantaggio economico).

La richiesta di Patrocinio "semplice" deve essere presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta di Patrocinio "oneroso" deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data dell'iniziativa.

La richiesta di sostegno economico è valutata separatamente e segue l'iter procedurale previsto dal Titolo secondo del presente Regolamento.

L'istanza di Patrocinio deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio comunale, espresso mediante atto scritto, formalizza con proprio atto la relativa determinazione, positiva o negativa, che viene comunicata al richiedente.

L'atto di concessione del Patrocinio stabilisce anche le condizioni per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 19 - Utilizzo del logo del Comune in relazione al patrocinio.

Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Legnano negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il Patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione comunale.

L'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel Manuale per l'utilizzo del logo "Città di Legnano".

Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 20- Patrocinio associato a forme di sostegno economico.

La concessione del Patrocinio non comporta automaticamente l'erogazione della forma di sostegno economico richiesto, che viene valutata separatamente ai sensi del Titolo secondo del presente Regolamento.

Il Patrocinio può essere concesso anche in caso di mancato riconoscimento del sostegno economico.

Art. 21 - Patrocinio associato a utilizzo una tantum di immobili e strutture comunali

L'utilizzo degli immobili e delle strutture comunali è regolato da tariffe di utilizzo determinate dall'Amministrazione comunale.

I soggetti richiedenti possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, ecc., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente Regolamento. L'utilizzo gratuito o agevolato viene concesso dal Dirigente competente, o suo delegato, previa istruttoria ai sensi degli artt. 8 e 9, in quanto applicabili.

La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i sostegni economici erogati nell'anno al medesimo soggetto e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico.

Il beneficiario è tenuto a sollevare il Comune da responsabilità per danni a terzi e ad impegnarsi a non far accedere nei luoghi un numero di persone superiori alla capienza fissata dalle norme ai fini della sicurezza e prevenzione incendi.

Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione e nelle condizioni in cui è stato consegnato. A tal fine può essere richiesto un deposito cauzionale.

Nell'ambito della concessione il Comune, per gravi e motivate ragioni, può richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso del bene immobile concesso in uso.

TITOLO QUARTO CONCESSIONE IN USO NON OCCASIONALE DI BENI IMMOBILI
--

Il Titolo Quarto - artt dal 22 al 26 - è stato abrogato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 dell'11 settembre 2020 di approvazione del Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Legnano

Art. 22 – Beneficiari delle concessione

Abrogato

Art. 23 - Criteri e procedimento di assegnazione.

Abrogato

Art. 24 - Criteri per l'eventuale riduzione del canone

Abrogato

Art. 25 - Interventi da eseguirsi sugli immobili

Abrogato

Art. 26 - Durata dell'assegnazione - Revoca – Trasferimenti

Abrogato

TITOLO QUINTO NORME FINALI

Art. 27– Obblighi di trasparenza

Gli atti con i quali il Comune di Legnano determina i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici ai sensi del presente Regolamento, nonché i provvedimenti di concessione degli stessi, sono pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Art. 28 - Norme finali e transitorie

Sono fatti salvi i contributi e vantaggi economici da erogarsi sulla base di provvedimenti già adottati dai competenti organi comunali, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sono fatte altresì salve le concessioni in uso di immobili in essere, sino alla naturale scadenza.

I regolamenti e le norme locali vigenti, se in contrasto con il presente Regolamento, sono da ritenersi come abrogati.